

Istanza **n.7**

Arengo del
04/10/2020

San Marino, 4 ottobre 2020

Ecc.mi Capitani Reggenti
Alessandro Cardelli
Mirko Dolcini

Oggetto dell'Istanza d'Arengo: applicazione del principio di non discriminazione tra i generi nelle offerte di lavoro

I sottoscritti cittadini e cittadine sammarinesi rivolgono la presente istanza d'Arengo alle LL. EE. affinché sia applicato il principio di non discriminazione tra i generi nelle offerte di lavoro, in qualunque forma o luogo esse siano pubblicate.

Proprio in questo momento, in cui la disoccupazione femminile sta toccando picchi mai visti prima a San Marino, anche a seguito della crisi del mercato del lavoro post-Covid, si chiede che alle donne sia garantito un accesso paritario alle offerte di lavoro, senza alcuna discriminazione, in attesa di norme che possano ridurre il divario di genere nel settore dell'occupazione.

Il principio di parità tra uomini e donne prevede che le donne abbiano diritto ad accedere a qualunque lavoro in condizioni di parità e diritto allo stesso trattamento per un lavoro eguale o equivalente. La Legge 25/05/1981 n. 40 "Parità tra uomo e donna in materia di lavoro" stabilisce infatti all'art. 1 che "qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, a tutti i livelli della gerarchia professionale è vietata".

Il principio di parità espressa dalla citata legge prevede il divieto di discriminazione tra i generi:

- nell'accesso al lavoro, con qualunque tipo di assunzione ed in qualunque settore;
- nella formazione professionale;
- nella carriera professionale;
- nella retribuzione;
- nel licenziamento;
- in ogni altro aspetto del rapporto di lavoro.

Estendendo il principio di parità, cardine della legge, possiamo considerare vietato ogni comportamento discriminatorio, diretto o indiretto, palese o occulto, quale:

- il test di gravidanza al momento dell'assunzione;
- i colloqui in sede di assunzione in cui venga chiesto alla donna se sia

sposata, abbia figli o abbia intenzione di averne;
- il rifiuto di assumere una donna in quanto tale;
- il rifiuto di assumere una donna in stato di gravidanza;
- il rifiuto di assumere una donna per lavori pesanti (se non è previsto dal contratto collettivo).

Anche le molestie ed il mobbing possono essere fenomeni discriminatori, se hanno lo scopo di allontanare la donna, in quanto tale, dal posto di lavoro.

Si ricorda inoltre che la legge 25 febbraio 2004 n. 26 "Istituzione della Commissione per le Pari Opportunità" stabilisce all'art. 1 che lo scopo della Commissione è quello di "promuovere e garantire la piena parità giuridica e le pari opportunità tra tutti i cittadini" in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4 della "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese", Legge 8 luglio 1974 n. 59.

Con le suddette premesse i sottoscritti cittadini e cittadine sammarinesi desiderano segnalare che il principio di non discriminazione tra i generi non è attualmente applicato all'interno nelle liste "Offerte di Lavoro" gestite dalla Pubblica Amministrazione. Si chiede pertanto alle istituzioni competenti di intervenire immediatamente al fine di vietare il fenomeno dell'offerta di lavoro nella quale viene indicato il genere che il datore di lavoro vuole privilegiare per l'assunzione, fenomeno totalmente contrario al principio di parità presente nell'ordinamento sammarinese.

Con i più deferenti saluti.